

OCCHIO AI VASI SI RISCHIA L'ARRESTO

di Margherita Maniscalco

48

PER INTEGRARE IL REATO A SEGUITO DI OGGETTI GETTATI GIÙ DA UN BALCONE È SUFFICIENTE LA VOLONTARIETÀ DELL'AZIONE. AL CONTRARIO, NON È RICHIESTA LA PROVA DI UN CONCRETO PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE.

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
I SEZIONE PENALE
SENTENZA n. 23182/2004**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30/9/2003 la Corte di Appello di Ancona confermava la pronuncia emessa in data 26/11/2002 dal Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Distaccata di S. Benedetto del Tronto, con la quale D. R. era stata dichiarata colpevole del reato di cui al-

l'art. 674 c.p. (contestandole per aver lanciato dal proprio balcone sulla pubblica via i rottami di un grosso vaso pieno di terra), e condannata alla pena di giorni 10 di arresto con il beneficio della sospensione condizionale.

Osserva la Corte territoriale: che la responsabilità dell'imputata si basava su obiettivi ed esaurienti argomenti di prova storica, costituiti essenzialmente dalle dichiarazioni del teste R. R., da ritenere pienamente attendibile, il quale aveva riferito che l'imputata aveva gettato sulla pubblica via una grossa e compatta zolla di terra, comprendente le radici, insieme ad una consistente frammento di un grosso vaso che si era accidentalmente infranto, ponendo in tal modo in essere, data la notevole mole ed il considerevole peso del frammento, una situazione di pericolo per la pubblica incolumità; che la pena inflitta dal primo giudice appariva congrua in considerazione della futile temerarietà del gesto, produttivo di pericolo.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando: erronea applicazione della legge penale, sotto il profilo che i giudici del merito avevano omesso di valutare se la sua condotta avesse in concreto messo in pericolo l'incolumità delle persone, affermando apoditticamente ed in via presuntiva che la zolla di terra lanciata era atta ad offendere l'incolumità altrui; inoltre non era stata svolta alcuna indagine sulla esistenza dell'elemento psicologico del reato e non si era tenuto conto delle contraddittorietà delle risultanze processuali, rappresentate dal-

